

N. R.G. 8344/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8344/2026** promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara
Puddu

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE BOLOGNA

RESISTENTE

Il Giudice dott. Cristina Reggiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/09/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la difesa ricorrente ha esposto che il proprio assistito aveva formalizzato domanda di protezione internazionale avanti alla Questura di Bologna il 18/7/2023 (egli aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale in data 6/9/2022 avanti alla Questura di Terni e poi la formalizzazione era avvenuta a Bologna, stante il suo trasferimento nel capoluogo emiliano) e, nell'attesa di essere convocato per l'audizione, aveva provveduto a rinnovare il permesso provvisorio per richiedente asilo, che gli consentiva di svolgere regolare attività lavorativa. Ha evidenziato che, in occasione del solito rinnovo del premesso in data 9/6/25, il [REDACTED] aveva comunicato alla Questura di

Bologna di aver mutato indirizzo e di non essere più domiciliato in via [REDACTED] [REDACTED] a Bologna, ma di essersi trasferito a Forlì. I funzionari di polizia di Bologna gli dissero, quindi, che doveva rivolgersi, per il rinnovo del permesso, alla Questura di Forlì. A Forlì il ricorrente si sarebbe recato il 20/8/2025 e avrebbe ottenuto l'appuntamento per la richiesta di rinnovo per il giorno 4/9/2026, mentre il permesso provvisorio gli sarebbe stato consegnato il 13/11/2025.

In occasione di tale consegna gli venne notificato a mani il provvedimento con il quale la CT, in data 28/3/2025, aveva disposto la sospensione del procedimento iniziato con la formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del [REDACTED], perché questi non si era presentato all'audizione, fissata appunto per il 28/3/2025.

In data 3/2/2026, la difesa del ricorrente aveva presentato alla CT istanza di riapertura del procedimento e l'aveva reiterata in data 24/2/2026, non avendo ricevuto risposta. La CT questa volta chiariva che il procedimento amministrativo era stato chiuso essendo trascorsi più di 9 mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione.

Su richiesta della difesa - che insisteva affinché l'organo amministrativo desse la prova della notifica del provvedimento di sospensione in epoca anteriore alla consegna a mani del medesimo, avvenuta appunto il 13/11/2025 - la CT avrebbe inviato una cartolina RA, recante la data del 29 gennaio 2025, giorno antecedente all'emissione del provvedimento stesso, e che, all'evidenza, documentava in realtà la notifica, comunque non andata a buon fine all'indirizzo di via [REDACTED] [REDACTED] Bologna, della convocazione all'audizione del 28 marzo 2025.

Ciò premesso la difesa, richiamato il disposto di cui all'art. 23 bis D.Lvo 25/2008, ha chiesto che sia ordinato alla CT di riaprire il procedimento sospeso, convocando il ricorrente per l'audizione, dal momento che il provvedimento di sospensione è stato reso noto al ricorrente solo in data 13/11/2025. Dunque, al 3/2/2026, quando la difesa aveva avanzato formale richiesta di riapertura del procedimento, il termine di legge dei 9 mesi - scaduto il quale il procedimento è estinto - non era ancora decorso.

Ad ogni modo, secondo la parte ricorrente, assumerebbe rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il comportamento complessivamente tenuto dal , il quale, sin dal proprio ingresso in Italia, ha sempre manifestato la propria volontà di formulare domanda di protezione internazionale, presentandosi puntualmente presso gli uffici competenti per il rinnovo del permesso di soggiorno. L'interesse del ricorrente alla definizione nel merito della propria domanda non sarebbe, quindi, mai venuto meno ed egli lo avrebbe dimostrato rendendosi sempre reperibile per la notifica del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 28 marzo 2025, dichiarando alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno ogni cambiamento di domicilio e in ogni caso essendosi recato in data 9 giugno 2025 alla Questura di Bologna e in data 20 agosto 2025 e 4 settembre 2025 alla Questura di Forlì-Cesena.

Sotto il profilo della sussistenza del requisito del *periculum in mora*, la difesa ha rilevato che attualmente il ricorrente è privo di un legittimo titolo di soggiorno e l'eventuale possibilità di riproporre la domanda di protezione lo pregiudicherebbe moltissimo sotto il profilo della normativa applicabile, giacché la originaria volontà di chiedere protezione risale all'anno 2022 e, quindi, egli avrebbe potuto beneficiare della disciplina più favorevole dettata dall'art. 19 TUI, nella formulazione anteriore alla riforma del 2023.

La PA resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, non si è costituita.

Con ordinanza del 18/7/2026, il Tribunale ha disposto l'audizione del ricorrente, al fine di chiarire alcuni aspetti della vicenda, e ha rivolto espressa richiesta alla CT di produrre la documentazione comprovante la regolarità della notifica della convocazione per l'audizione del ricorrente.

La CT, nonostante la comunicazione della suddetta ordinanza effettuata dalla cancelleria, non ha provveduto a depositare quanto richiesto dal Tribunale.

Il ricorrente è stato sentito dal Giudice all'udienza del 29/9/2026 e ha risposto alle domande rivoltegli nei seguenti termini:

D. Cosa accadde il 9/6/2025 quando voleva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio? Si recò personalmente alla Questura di Bologna?

R. Mi recai personalmente alla Questura di Bologna per il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio in quanto richiedente asilo. In Questura a Bologna mi chiesero perchè non mi fossi presentato avanti alla CT per l'audizione e io risposi che il motivo era che non avevo ricevuto nessuna convocazione.

D. Le dissero quando era stato convocato?

R. Si mi dissero che ero stato convocato per il marzo 2025.

D. e poi cosa successe ancora?

R. Siccome dissi loro che mi ero trasferito a Forlì mi dissero che dovevo fare la domanda di rinnovo alla Questura di Forlì.

D. Le dissero cosa doveva fare per aver saltato la convocazione avanti alla CT?

R. mi dissero di rivolgermi al mio legale.

D. E lei andò dal suo legale?

R. Si andai da un legale di Lucca dopo circa 10 gg., l'avv. [REDACTED] e lui mi disse di mandargli i documenti del rinnovo del permesso di soggiorno. Io una volta ottenuto il ps provvisorio dalla Questura di Forlì, che mi diede l'appuntamento dopo un paio di mesi dalla richiesta, mandai tutto all'avv. di Lucca ma non ebbi alcun riscontro.

D. E poi cosa successe?

R. allora mi rivolsi ad un altro legale che mi sta assistendo in questo procedimento il 27 gennaio 2026.

D. Quando alla Questura di Forlì le rinnovarono il permesso di soggiorno provvisorio le comunicarono qualcosa?

R. Si mi comunicarono la sospensione del mio procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale.

D. Questo documento lo trasmise al legale di Lucca?

R. si lo trasmisi.

D. Quando lei si trasferì a Forlì lasciando l'indirizzo di via [REDACTED] a Bologna?

R. il 12 febbraio 2025

D. Comunicò il cambio di indirizzo alla CT o comunque alla Questura ?

R. No non comunicai il cambio di indirizzo. La prima volta che dissi alla Questura che avevo cambiato indirizzo fu il 9/6/2025.

D. Lei lo sapeva che doveva comunicare i suoi cambi di domicilio alla Questura o comunque alla CT?

R. No non lo sapevo. Ma io mi recavo spesso in Questura a chiedere se ero stato convocato dalla CT.

D. ma tra il 12/2/2025 e il 9/6/2025 quante volte si è recato in Questura a Bologna a chiedere della convocazione?

R. solo il 9/6/2025. Ma io mi riferisco a tutte le volte che sono andato prima del 12 febbraio 2025.

D. e prima del febbraio 2025 quando è andato in Questura?

R andavo in Questura almeno un paio di volte tra la domanda di rinnovo e la convocazione per il rinnovo.

D. tra il 29 gennaio e il 12 febbraio 2025 è mai andato in Questura a chiedere della convocazione?

R non in quei pochi giorni non ci sono mai andato.

La domanda cautelare merita accoglimento.

In ordine alla sussistenza del requisito del *fumus boni juris* della cautela invocata si osserva quanto segue.

L'istituto previsto dall'art. 23 bis D.Lvo 25/2008 - disposizione rubricata "*allontanamento ingiustificato*" - disciplina l'ipotesi che il richiedente asilo venga meno al suo dovere di cooperazione, allontanandosi ingiustificatamente dalle strutture di accoglienza ovvero sottraendosi alle misure di trattenimento nei centri deputati e non sottoponendosi all'audizione disposta dalle CT ai sensi dell'art.12 D.Lvo 25/2008.

In questi casi la CT può sospendere il procedimento per 9 mesi, periodo durante il quale il richiedente può chiederne per una sola volta la riapertura. Trascorso tale periodo, senza che il ricorrente si avvalga di tale facoltà, il procedimento è estinto. La domanda di protezione può essere riproposta successivamente alla estinzione, ma la stessa è considerata come domanda reiterata e quindi è sottoposta al vaglio preliminare ai sensi dell'art. 29/I bis D.Lvo 25/2008.

La legge non prevede che il provvedimento di sospensione, adottato dalla CT, sia notificato al richiedente asilo, perché chiaramente l'intera disciplina poggia sul presupposto che a questi sia stato regolarmente comunicato l'avviso di convocazione per l'audizione e che egli abbia deciso di non presentarsi avanti alla CT per essere sentito.

La disciplina dà, comunque, a chi si è sottratto volontariamente all'obbligo di cooperazione con l'autorità statale del paese che lo ospita, la possibilità di riavviare il procedimento, iniziato con la formalizzazione della domanda di protezione e sospeso per la mancata presentazione all'audizione, entro il termine di nove mesi dall'avvenuta sospensione.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa ricorrente e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione, emergono elementi che escludono con certezza che si verta nell'ipotesi disciplinata dalla suddetta disposizione.

Innanzitutto, deve osservarsi che, in considerazione della mancata produzione da parte della CT della documentazione attestante la regolarità della notifica della convocazione per l'audizione, che si sarebbe dovuta tenere il 28/3/2025, non vi è prova che detta convocazione sia stata portata a conoscenza del ricorrente.

La cartolina postale, prodotta dalla difesa, documenta che fu tentata una notifica, probabilmente dell'avviso di convocazione avanti alla CT, il 29/1/2025. Il ricorrente ha, infatti, dichiarato di non essersi presentato all'audizione fissata per il 28/3/2025, perché non sapeva di essere stato convocato.

Il [X] ha riferito che si trasferì a Forlì lasciando Bologna (e il domicilio di via [REDACTED] [REDACTED] il 12/2/2025 e di aver comunicato il cambio di indirizzo alla Questura di Bologna in data 9/6/2025, quando vi si recò per il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo. Lui stesso ha raccontato, sentito in Tribunale, che il 9/6/2025 la polizia di Bologna lo avvertì che a marzo 2025 era stato convocato per l'audizione avanti alla CT e gli chiese la ragione per la quale non si fosse presentato. Lui rispose che non sapeva di essere stato convocato. Chiese allora cosa avrebbe dovuto fare e la polizia lo invitò a rivolgersi ad un legale e comunque gli disse che, essendosi trasferito a Forlì, per il rinnovo del titolo di soggiorno provvisorio, doveva rivolgersi alla Questura territorialmente competente.

In seguito, a Forlì, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo, gli fu consegnata copia del provvedimento di sospensione del procedimento amministrativo avviato con la formalizzazione della domanda di protezione. Il ricorrente inviò tutta la documentazione ad un legale di Lucca, al quale si era rivolto, dopo che la Questura di Bologna lo aveva invitato a reperirne uno. Non avendo alcun riscontro dal legale di Lucca, a fine gennaio 2026 si rivolse al legale bolognese, che poi lo ha assistito nel presente contenzioso.

Il Tribunale ritiene che l'ordine degli accadimenti sopra esposto escluda di per sé che il ricorrente si sia disinteressato del proprio procedimento e abbia posto in essere condotte che denotino la volontà di non cooperare con le autorità nazionali che devono decidere sulla fondatezza della richiesta di protezione, da lui formulata.

Il 9/6/2025, la Questura di Bologna aveva tutti gli elementi per accertare che l'avviso di convocazione per l'audizione non era stato ritualmente notificato al ricorrente e che per tale ragione lo stesso non si era presentato al colloquio.

Nessuna informazione in quella sede è stata data al ricorrente per ovviare a quanto era avvenuto: i funzionari di polizia si limitarono a suggerirgli di rivolgersi ad un legale senza informarlo della facoltà di richiedere alla commissione di essere convocato nuovamente per l'audizione, indicando il nuovo indirizzo, attività che poteva essere compiuta dal medesimo richiedente senza l'ausilio di un legale.

Ciò che è accaduto successivamente è solo la conseguenza della circostanza che il Khan non fu adeguatamente informato di quelli che erano i suoi diritti e della possibilità, che aveva, di riattivare il procedimento sospeso e non è certo espressione di un disinteresse dello stesso a coltivare la propria domanda di protezione e/o della volontà di sottrarsi all'audizione disposta dalla C.T..

Pertanto, deve accertarsi che il procedimento fu sospeso al di fuori dei presupposti di legge, non avendo l'organo amministrativo di prima istanza verificato che il richiedente fosse stato ritualmente convocato per l'audizione e di conseguenza che la mancata presentazione del richiedente, per sottoporsi al colloquio personale, fosse ingiustificata.

In relazione alla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, si osserva che la vicenda *de quo* involge diritti fondamentali della persona, quale il diritto a veder esaminata la propria domanda di protezione internazionale, non altrimenti tutelabile in questa fase.

Infatti, la possibilità prevista dalla legge di formulare nuovamente la domanda di protezione, dopo l'estinzione della procedura, comporta la qualificazione della domanda come domanda reiterata e, quindi, la sua sottoposizione al

vaglio preliminare di ammissibilità, situazione ben diversa e assai più gravosa per il richiedente asilo rispetto a quella di chi presenta la domanda per la prima volta.

La suddetta previsione trova la sua unica giustificazione nel fatto che presuppone che il richiedente asilo abbia violato, quando propose la prima volta la domanda di protezione, i doveri di leale collaborazione verso le autorità dello stato ospitante, circostanza che, per quanto sopra esposto, non si è verificata nel caso di specie.

La parte ricorrente ha poi un evidente interesse alla riapertura del procedimento, in considerazione della disciplina sostanziale più favorevole a lui applicabile, avendo manifestato la volontà di avanzare domanda di protezione in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 19 TUI, per effetto della novella introdotta nel 2023.

In considerazione della particolarità della vicenda trattata e del fatto che l'amministrazione, non costituendosi, non ha ostacolato in alcun modo l'iniziativa giudiziale del ricorrente, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

in accoglimento della domanda cautelare,

DISPONE che la Commissione territoriale per la protezione internazionale di Bologna riapra il procedimento sospeso/estinto avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale formalizzata da [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e lo convochi avanti sé per l'audizione.

Spese compensate.

Si comunichi.

Bologna, 15 ottobre 2026

Il Giudice
dott. Cristina Reggiani